

ACCORDO TERRITORIALE

Per la rimodulazione dell'orario di lavoro per la partecipazione a percorsi formativi con finanziamento del Fondo Nuove Competenze

(ai sensi del comma 1, articolo 88, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, e successive modifiche ed integrazioni)

IMPRESE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE, DEI SERVIZI E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 23 aprile 2021 si sono incontrati


- **CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia della provincia di Cuneo** nella persona di Luca Chiapella

e

- **FILCAMS CGIL provincia di Cuneo** nella persona di Ivan Infante
- **FISASCAT CISL provincia di Cuneo** nella persona di Alessandro Lotti
- **UILTUCS UIL provincia di Cuneo** nella persona di Salvatore Bove

PREMESSO CHE

- il Fondo Nuove Competenze è stato istituito presso l'Anpal dall'art. 88 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 Luglio 2020 n. 77 e successivamente modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126;
- la norma prevede che, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di riqualificazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi;
- le norme di funzionamento del Fondo Nuove Competenze sono contenute nel Decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 9 ottobre 2020 e nel successivo Avviso Anpal, determina del 4 novembre 2020, che rende possibile la presentazione delle domande di contributo.
- le Parti condividono che il rilancio delle imprese dei settori di riferimento non può prescindere dall'investimento sul capitale umano attraverso percorsi formativi finalizzati ad acquisire nuove o maggiori competenze e a dotarsi di strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, da piani di sviluppo delle competenze volti ad accrescere qualitativamente le mansioni svolte dal personale interessato dai piani formativi, in coerenza con gli obiettivi di scongiurare l'obsolescenza delle competenze dei lavoratori e di incrementare la produttività delle imprese;



TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

DESTINATARI

1. Possono aderire al presente accordo i datori di lavoro che applichino integralmente, per le parti normative ed obbligatorie, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil con Confcommercio ovvero i CCNL del settore Turismo sottoscritti con le medesime Organizzazioni Sindacali dei lavoratori da Federazioni aderenti a Confcommercio relativamente al personale impiegato sul territorio della medesima Provincia che, a seguito di mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di riqualificazione dei lavoratori, intendano rimodulare l'orario di lavoro e destinare parte di esso alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze, della durata massima di 250 ore per dipendente.
2. È facoltà dei datori di lavoro con sede legale al di fuori del territorio della Provincia di Cuneo estendere i contenuti del presente accordo ai lavoratori occupati presso le unità locali site all'interno del territorio della Provincia di Cuneo, previa esplicita indicazione all'interno del progetto formativo e del modulo di adesione al presente Accordo.
3. Potranno aderire al presente accordo i datori di lavoro che non hanno RSA/RSU; all'accordo potranno aderire anche i datori di lavoro, dove siano costituite RSA/RSU, previo coinvolgimento delle rappresentanze sindacali a livello aziendale.

ARTICOLO 2


PIANO FORMATIVO

1. Oggetto del piano formativo sarà il percorso di sviluppo di nuove o maggiori competenze finalizzato ad offrire ai lavoratori strumenti utili per adattarsi alle condizioni del mercato del lavoro, al contesto tecnologico in continua evoluzione e all'adeguamento del contesto organizzativo e produttivo determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le attività di sviluppo delle competenze non dovranno avere una durata superiore a 250 ore per lavoratore e dovranno concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione dell'istanza da parte dell'ANPAL, ovvero 120 giorni nei casi in cui sia previsto il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali.
3. Il progetto formativo, che sarà parte integrante dell'accordo collettivo, sarà sottoscritto dalle Parti contestualmente all'accordo di adesione previsto nelle procedure di cui all'art.3.

ARTICOLO 3

PROCEDURE

1. Contestualmente all'adesione al presente Accordo, il datore di lavoro presenta alle parti firmatarie della Provincia di Cuneo, domiciliate per l'occasione a seconda del settore di appartenenza presso l'Ente Bilaterale del Commercio della provincia di Cuneo o presso l'Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Cuneo, il progetto formativo (Progetto per lo Sviluppo delle Competenze) con il numero e l'elenco dei lavoratori coinvolti ed il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (individuali e collettivi) e l'eventuale utilizzo del



Fondo interprofessionale (specificando quale), nonché, nel caso di erogazione della formazione da parte del datore di lavoro, le modalità per lo svolgimento del progetto stesso, nonché la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso. La presentazione del progetto avverrà per il settore del Terziario con l'invio della documentazione all'indirizzo pec ebcom@pec.it e per il settore del Turismo all'indirizzo pec ebtur@pec.it.

2. I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare una nuova domanda per l'accesso al FNC, nelle medesime modalità sopra indicate, a condizione che l'istanza riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza.
3. I datori di lavoro che avranno aderito al presente accordo si incontreranno presso la Confcommercio territoriale per sottoscrivere con le OO.SS. territoriali firmatarie specifico accordo di cui al successivo allegato.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione a lavoratori e datori di lavoro sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

ARTICOLO 4

VALIDITA'

Il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2021, salva l'ipotesi di proroga delle disposizioni normative sopra richiamate. In tal caso l'accordo si intenderà prorogato fino all'ulteriore scadenza.

Per tutto ciò che non viene trattato dal presente accordo territoriale, le Parti firmatarie rimandano al DL 34/20, art. 88, così come convertito nella L. 77/20 e modificato dal DL 104/20, art. 4, così come convertito nella L. 126/20, al Decreto Interministeriale del 9/10/2020 e alla Determina dell'avviso Anpal n. 461 del 4/11/ 2020 e ad ogni successiva eventuale modifica o integrazione.

Letto confermato e sottoscritto.

Cuneo, 23 aprile 2021

Confcommercio

Filcams CGIL

Fisascat CISL

Uiltucs UIL



Allegato all'ACCORDO TERRITORIALE del 21 aprile 2021
Firmato da Confcommercio- Imprese per l'Italia della Provincia di
Cuneo e
Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL
per l'accesso al Fondo Nuove Competenze

La (la "Azienda"), con sede legale in, Via
....., C.F....., rappresentata da
....., nella sua qualità di, assistita dalla
Confcommercio della provincia di Cuneo, rappresentata da

e

La Filcams CGIL provincia di Cuneo, rappresentata da Ivan Infante

La Fisascat CISL provincia di Cuneo, rappresentata da Alessandro Lotti

La Uiltucs UIL provincia di Cuneo, rappresentata da Salvatore Bove

- L'accesso al Fondo Nuove Competenze di cui all'art. 88 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "d.l. Rilancio") e s.m.i. è condizionato alla sottoscrizione di contratti collettivi a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, per realizzare specifiche intese di temporanea rimodulazione dell'orario di lavoro con le quali parte dello stesso viene finalizzato a percorsi formativi.
- L'adesione all'accordo territoriale di cui sopra da parte della singola azienda è da considerarsi parte integrante dell'accordo per l'accesso al Fondo.

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo stesso il datore di lavoro dichiara:

A) Competenza Territoriale

- di avere sede legale nel territorio di Cuneo e Provincia.
- di avere sedi e/o unità locali nel territorio di Cuneo e Provincia



B) Rispetto delle normative

- di applicare il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Filcams – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTUCS - UIL con Confcommercio/di applicare i CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo sottoscritto da Filcams – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTUCS - UIL con Federazioni aderenti a Confcommercio e di assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di rispettare le disposizioni contributive di assistenza contrattuale previste dai suddetti CCNL;
- di ottemperare alla normativa in materia di Enti Bilaterali;
- di applicare la contrattazione di secondo livello (ove esistente)

• Il datore di lavoro ha rilevato i seguenti fabbisogni in termini di:


- o nuove o maggiori competenze
- o introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto
- o attivazione di servizi in risposta alle mutate esigenze organizzative dell'impresa
- o adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore
- o conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4,
- o altro.....

Descrivere le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo/prodotto da cui discende la necessità di sviluppare specifici fabbisogni formativi e sviluppo di competenze in risposta alle esigenze produttive del datore di lavoro, e il relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare i lavoratori in relazione ai fabbisogni individuati.

Descrivere le innovazioni e i relativi fabbisogni di formazione:

Il datore di lavoro viste le esigenze di cui sopra, aderisce all'accordo territoriale sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Cuneo e da Filcams CGIL provincia di Cuneo, Fisascat CISL provincia di Cuneo e Uiltucs UIL provincia di Cuneo in data 23 aprile 2021.

- L'unità locale per la quale si farà ricorso al Fondo Nuove Competenze è sita in ed occupa un numero complessivo di lavoratori, di cui n..... operai, n.impiegati, n.....quadri.
- Verranno destinate agli interventi formativi n. di ore dell'orario di lavoro per lavoratore/trice, come da elenco allegato in cui viene specificato per ognuno: n° di ore di formazione e ore di lavoro con la relativa programmazione settimanale o mensile, con il mantenimento della retribuzione diretta ed indiretta e differita contrattualmente spettante come specificato dalla normativa vigente, inquadramento, tipologia contrattuale, genere.
- Gli interventi formativi consisteranno nell'acquisizione e rafforzamento delle



conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

(Eventuale) L'azienda realizzerà la formazione attraverso il Fondo interprofessionale

(Eventuale): l'Azienda, a dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso, dichiara:

.....
.....

(Luogo, data)



Azienda

Filcams CGIL

Confcommercio provincia di Cuneo


Fisascat CISL

Uiltucs UIL

 
11